



2023/0172(COD)

13.10.2023

EMENDAMENTI

4 - 55

Progetto di parere
Ana Miranda
(PE752.995v01-00)

Modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Proposta di direttiva
(COM(2023)0272 – C9-0188/2023 – 2023/0172(COD))

Emendamento 4

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sicurezza dei trasporti marittimi dell'Unione e dei cittadini che li utilizzano **e la** protezione dell'ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente.

Emendamento

(1) La sicurezza dei trasporti marittimi dell'Unione, **della gente di mare** e dei cittadini che li utilizzano, **insieme al benessere dei passeggeri e dell'equipaggio e alla** protezione dell'ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente.

Or. en

Emendamento 5

Anja Haga

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sicurezza dei trasporti marittimi dell'Unione e dei cittadini che li utilizzano e la protezione dell'ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente.

Emendamento

(1) La sicurezza dei trasporti marittimi dell'Unione e dei cittadini che li utilizzano e la protezione dell'ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente. **Si dovrebbe inoltre tenere presente che innumerevoli posti di lavoro e comunità costiere dipendono da tale protezione dell'ambiente.**

Or. nl

Emendamento 6

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sicurezza **dei trasporti marittimi**

Emendamento

(1) La sicurezza **del settore marittimo**

dell'Unione e dei cittadini che **li** utilizzano e la protezione dell'ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente.

dell'Unione e dei cittadini che **lo** utilizzano e la protezione dell'ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente.

Or. en

Emendamento 7

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Occorre assicurare il benessere dei lavoratori del settore marittimo, garantendo condizioni di lavoro eque e un'adeguata tutela della gente di mare.

Or. en

Motivazione

La direttiva pone giustamente l'accento sulla sicurezza dei trasporti marittimi dell'Unione e sulla protezione dell'ambiente. Tuttavia, potrebbe risultare utile riconoscere più esplicitamente l'importanza di condizioni di lavoro eque e del benessere della gente di mare, che rappresentano aspetti critici delle operazioni marittime.

Emendamento 8

Anja Haga

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Situazioni non sicure in mare possono causare incidenti e catastrofi marittime, che possono avere un impatto senza precedenti sugli ecosistemi marini (vulnerabili). I mari e gli oceani svolgono un ruolo cruciale nella regolazione del clima terrestre e costituiscono un enorme pozzo di assorbimento del carbonio, pertanto è essenziale proteggere questi

Emendamento 9

Predrag Fred Matic, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

**Proposta di direttiva
Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) A livello internazionale, il compito di indagare sugli incidenti marittimi rientra nelle responsabilità dello Stato di bandiera, mentre a livello dell'Unione è resa indipendente e disciplinata dalla direttiva n. 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2009/18/CE.

²⁹ Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

Emendamento

(5) A livello internazionale, il compito di indagare sugli incidenti marittimi rientra nelle responsabilità dello Stato di bandiera; ***in tale ambito, è della massima importanza garantire che le indagini sugli incidenti diano priorità alla responsabilità e all'apprendimento per prevenire incidenti futuri;*** mentre a livello dell'Unione è resa indipendente e disciplinata dalla direttiva n. 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2009/18/CE.

²⁹ Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

Motivazione

La direttiva conserva l'indipendenza delle inchieste sugli incidenti marittimi, che è essenziale. Tuttavia, dovrebbe anche sottolineare l'importanza di una comunicazione approfondita, della trasparenza e della responsabilità in tali inchieste, così da garantire che vengano tratti insegnamenti da mettere in pratica per prevenire incidenti futuri.

Emendamento 10
France Jamet

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I criteri minimi e gli obiettivi delle ispezioni relativi a tali risorse dovrebbero essere stabiliti mediante misure di attuazione sulla base dell'esperienza pratica degli Stati membri, compreso l'impiego di ispettori *non esclusivi*.

Emendamento

(8) I criteri minimi e gli obiettivi delle ispezioni relativi a tali risorse dovrebbero essere stabiliti mediante misure di attuazione sulla base dell'esperienza pratica degli Stati membri, compreso l'impiego di ispettori.

Or. fr

Emendamento 11
Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I criteri minimi e gli obiettivi delle ispezioni relativi a tali risorse dovrebbero essere stabiliti mediante misure di attuazione sulla base dell'esperienza pratica *degli* Stati membri, compreso l'impiego di ispettori non esclusivi.

Emendamento

(8) I criteri minimi e gli obiettivi delle ispezioni relativi a tali risorse dovrebbero essere stabiliti mediante misure di attuazione sulla base dell'esperienza *derivante dalla* pratica *e dall'osservazione maturate dagli* Stati membri, compreso l'impiego di ispettori non esclusivi.

Or. en

Motivazione

Mentre l'esperienza teorica potrebbe non essere la più utile per le ispezioni, l'esperienza derivante dall'osservazione può apportare notevoli benefici agli Stati membri nell'attuazione dello scenario migliore sulla base del modus operandi di altri paesi, fornendo indicazioni pratiche, opportunità di apprendimento e un punto di partenza per un processo decisionale informato.

Emendamento 12
Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri.

Emendamento

(9) L'attuazione di un sistema armonizzato di sviluppo delle capacità (post qualifica) da parte dei controllori e degli ispettori degli Stati di bandiera dovrebbe garantire parità di condizioni tra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera degli Stati membri. ***La formazione continua e lo sviluppo professionale della gente di mare dovrebbero essere garantiti al fine di rimanere al passo con l'evoluzione delle norme ambientali e di sicurezza.***

Or. en

Motivazione

Il programma di sviluppo delle capacità per i controllori e gli ispettori degli Stati di bandiera rappresenta un passo avanti positivo. Per risultati ancora migliori, si potrebbe porre l'accento sulle opportunità di sviluppo professionale costante e di formazione continua così da garantire che tali professionisti dispongano sempre degli strumenti necessari per adattarsi all'evoluzione delle norme ambientali e di sicurezza.

Emendamento 13

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, migliorare ulteriormente ***la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata*** e consentire un monitoraggio rafforzato

Emendamento

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, migliorare ulteriormente ***le condizioni di lavoro e la retribuzione della flotta così da promuovere pratiche di lavoro eque e***

degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni tra le amministrazioni marittime.

consentire un monitoraggio rafforzato degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni tra le amministrazioni marittime.

Or. en

Emendamento 14
France Jamet

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, migliorare ulteriormente la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e consentire un monitoraggio rafforzato degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni tra le amministrazioni marittime.

Emendamento

(11) L'istituzione e lo sviluppo di una banca dati che fornisca informazioni essenziali, in formato elettronico *o cartaceo*, sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dovrebbero contribuire a potenziare lo scambio di informazioni, migliorare ulteriormente la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e consentire un monitoraggio rafforzato degli obblighi incombenti allo Stato di bandiera, al fine di assicurare parità di condizioni tra le amministrazioni marittime.

Or. fr

Emendamento 15
Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Occorre garantire la trasparenza delle operazioni marittime e la responsabilità degli armatori per qualsiasi violazione delle norme ambientali o di sicurezza.

Motivazione

Garantire che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni è fondamentale ai fini del monitoraggio. Inoltre, si potrebbero adottare disposizioni per proteggere gli informatori che segnalano violazioni delle norme ambientali o di sicurezza, contribuendo in tal modo a una cultura della trasparenza e della responsabilità.

Emendamento 16

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Le autorità competenti dovrebbero istituire meccanismi che consentano agli informatori di segnalare violazioni delle norme ambientali e di sicurezza senza timore di ritorsioni.

Motivazione

La direttiva dovrebbe inoltre prevedere meccanismi chiari che consentano ai lavoratori di segnalare le preoccupazioni in materia ambientale e di sicurezza, in modo da promuovere un approccio alla sicurezza proattivo.

Emendamento 17

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di discutere le questioni relative allo Stato di bandiera, comprese le questioni tecniche, e facilitare lo scambio di competenze e informazioni, è opportuno istituire un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera, composto dalle autorità nazionali degli

(17) Al fine di discutere le questioni relative allo Stato di bandiera, comprese le questioni tecniche, e facilitare lo scambio di competenze e informazioni, è opportuno istituire un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera, composto dalle autorità nazionali degli

Stati membri, da esperti e ispettori dello Stato di bandiera nonché, se del caso, da esperti del settore privato.

Stati membri, da esperti e ispettori dello Stato di bandiera nonché, se del caso, da esperti del settore privato **e da rappresentanti dei lavoratori del settore marittimo.**

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera rappresenta uno sviluppo positivo. Tuttavia, si potrebbe compiere un ulteriore passo avanti includendo la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per garantire un approccio olistico alla governance marittima.

Emendamento 18

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno istituire uno strumento elettronico di comunicazione al fine di migliorare ulteriormente la raccolta coerente di statistiche pertinenti e di dati e informazioni marittimi provenienti dagli Stati membri.

Emendamento

(18) È opportuno istituire uno strumento elettronico di comunicazione al fine di migliorare ulteriormente la raccolta coerente di statistiche pertinenti e di dati e informazioni marittimi provenienti dagli Stati membri, **tenendo conto degli obblighi di comunicazione già esistenti in altri atti dell'Unione, ad esempio il regolamento (CE) n. 1224/2009.**

Or. en

Emendamento 19

France Jamet

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno istituire uno strumento **elettronico** di comunicazione al fine di

Emendamento

(18) È opportuno istituire uno strumento di comunicazione al fine di migliorare

migliorare ulteriormente la raccolta coerente di statistiche pertinenti e di dati e informazioni marittimi provenienti dagli Stati membri.

ulteriormente la raccolta coerente di statistiche pertinenti e di dati e informazioni marittimi provenienti dagli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 20

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1) – lettera b)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 3 – lettera 1 bis)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "anomalie in sospeso" le anomalie comprendenti, senza limitazioni, eventuali questioni, violazioni o preoccupazioni irrisolte o pendenti relative alla sicurezza della nave, alla conformità ambientale, alle qualifiche e al benessere dell'equipaggio, alla documentazione, alla certificazione, ai risultati a cui era giunto il precedente Stato di bandiera, alla garanzia di condizioni di lavoro eque, a sufficienti salvaguardie per la gente di mare e al rispetto del quadro giuridico dello Stato di bandiera. Tali anomalie rappresentano un ampio spettro di potenziali problemi che hanno la capacità di impedire il funzionamento sicuro della nave, influenzarne l'impronta ambientale, incidere sul benessere dell'equipaggio o violare norme internazionali consolidate.

Or. en

Emendamento 21

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per ***accertare se sussistano ancora*** anomalie o problemi di sicurezza ***da questo individuati e rimasti irrisolti.***

Emendamento

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato assicura che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili, ***segnatamente per quanto riguarda le condizioni di lavoro della gente di mare e la protezione dell'ambiente.*** In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando i rapporti di ispezione e i certificati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 6 bis. Se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per ***affrontare eventuali anomalie o problemi di sicurezza in sospeso. Tale collaborazione mira a garantire che eventuali*** anomalie o problemi di sicurezza ***in sospeso siano del tutto risolti prima che la nave entri in esercizio.***

Or. en

Emendamento 22

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) vietare alle navi autorizzate a battere la loro bandiera di salpare finché non possono prendere il mare nel rispetto delle regole e delle norme internazionali;

Emendamento

(a) vietare alle navi autorizzate a battere la loro bandiera di salpare finché non possono prendere il mare nel rispetto delle regole e delle norme internazionali; ***compreso lo svolgimento di esercitazioni ed esercizi di sicurezza periodici per garantire la preparazione dell'equipaggio a situazioni di emergenza, come anche l'applicazione delle norme relative alle ore***

di riposo dell'equipaggio per prevenire gli incidenti legati alla stanchezza;

Or. en

Emendamento 23

Predrag Fred Matic, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

(b) assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera siano state sottoposte a visite di controllo conformemente agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC); *e*

Emendamento

(b) assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera siano state sottoposte a visite di controllo conformemente agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC). *Ciò comprende lo svolgimento di audit ambientali per valutare il rispetto delle norme relative alle emissioni, la gestione delle acque di zavorra e altre questioni ambientali, andando oltre le ispezioni di sicurezza standard;*

Or. en

Emendamento 24

Predrag Fred Matic, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera b bis)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) promuovere una cultura della sicurezza a bordo incoraggiando la segnalazione di quasi incidenti e condizioni non sicure, come anche il costante miglioramento delle pratiche di

sicurezza;

Or. en

Emendamento 25

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera b ter)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) collaborare con altri Stati di bandiera e organismi internazionali per svolgere ispezioni congiunte, condividere informazioni e armonizzare gli sforzi di applicazione per garantire l'effettivo rispetto delle regole e delle norme internazionali;

Or. en

Emendamento 26

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) effettuare ispezioni supplementari delle navi in quanto Stati di bandiera per verificare che le condizioni reali della nave siano conformi ai certificati che trasporta.

(c) effettuare ispezioni supplementari delle navi in quanto Stati di bandiera per verificare che le condizioni reali *e le condizioni di lavoro* della nave siano conformi ai certificati che trasporta. *Tali ispezioni dovrebbero riguardare anche la formazione e il benessere dell'equipaggio, garantendo che i membri dell'equipaggio ricevano un'adeguata formazione in materia di procedure ambientali e di sicurezza e che i loro diritti e il loro*

benessere siano tutelati conformemente alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM, 2006);

Or. en

Emendamento 27

Predrag Fred Matic, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera c bis)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) utilizzare tecnologie di monitoraggio avanzate, come la localizzazione via satellite e i sensori remoti, allo scopo di monitorare in tempo reale le attività delle navi e il rispetto delle norme;

Or. en

Emendamento 28

Predrag Fred Matic, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – lettera c ter)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) imporre alle navi di presentare relazioni periodiche sul rispetto delle norme ambientali e di sicurezza e rendere tali relazioni accessibili alle autorità competenti per il riesame, migliorando in tal modo la comunicazione e la trasparenza.

Or. en

Emendamento 29
France Jamet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4) – lettera b)

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 2: *soppresso*

"2. Gli Stati membri elaborano e attuano un adeguato programma di controllo e monitoraggio, utilizzando, se del caso, il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi ("SafeSeaNet") di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, e all'allegato III della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, per fornire una risposta tempestiva nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché in caso di incidenti di sicurezza e nei casi presunti di inquinamento.";

³⁵ *Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).*

Or. fr

Emendamento 30
France Jamet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le informazioni seguenti relative alle navi battenti la loro bandiera siano conservate e rese **accessibili in un formato elettronico compatibile e interoperabile con le banche dati dell'Unione sulla sicurezza marittima:**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le informazioni seguenti relative alle navi battenti la loro bandiera siano conservate e rese **facilmente accessibili:**

Or. fr

Emendamento 31

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g bis)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) informazioni relative alle prestazioni ambientali della nave, quali dati sulle emissioni (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, emissioni di ossidi di zolfo) e dati sulla gestione delle acque di zavorra e di altre sostanze potenzialmente inquinanti;

Or. en

Emendamento 32

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g ter)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) informazioni dettagliate sull'equipaggio della nave, comprese le relative qualifiche, certificazioni e ore di

riposo, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;

Or. en

Emendamento 33

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g quater)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) la segnalazione di qualsiasi incidente, inconveniente o quasi incidente, unitamente alle azioni intraprese per affrontarli, al fine di contribuire a una cultura della sicurezza proattiva;

Or. en

Emendamento 34

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g quinquies)

Testo della Commissione

Emendamento

g quinquies) informazioni sul tipo, la quantità e la movimentazione del carico, in particolare per le navi che trasportano merci o materiali pericolosi, allo scopo di valutare il rispetto delle norme in materia di trasporto e sicurezza;

Or. en

Emendamento 35

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g sexies)

Testo della Commissione

Emendamento

g sexies) dati relativi al sistema di gestione della sicurezza della nave, comprese le registrazioni delle riunioni sulla sicurezza, le valutazioni dei pericoli e le azioni correttive intraprese;

Or. en

Emendamento 36

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g septies)

Testo della Commissione

Emendamento

g septies) dati relativi alle misure di sicurezza e al rispetto dei codici e delle convenzioni di sicurezza marittima internazionale, particolarmente pertinenti nell'attuale contesto caratterizzato da un'elevata sensibilità in materia di sicurezza;

Or. en

Emendamento 37

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g octies)

Testo della Commissione

Emendamento

g octies) informazioni sugli ammodernamenti tecnologici, sulla manutenzione delle attrezzature e sulle modifiche apportate alla nave per motivi di sicurezza;

Or. en

Emendamento 38

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g nonies)

Testo della Commissione

Emendamento

g nonies) registri relativi al benessere e alle condizioni di vita della gente di mare, compresi i registri dei reclami o delle preoccupazioni dell'equipaggio;

Or. en

Emendamento 39

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g decies)

Testo della Commissione

Emendamento

g decies) la facoltà degli Stati membri di verificare l'autenticità e la validità dei certificati e della documentazione presentati dalla nave, per contribuire a combattere le frodi e a garantire la conformità;

Emendamento 40

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 6 – lettera g undecies)

Testo della Commissione

Emendamento

g undecies) la comunicazione relativa alle pratiche di sostenibilità, come il consumo di carburante, le misure di efficienza energetica e gli sforzi di riduzione dell'impatto ambientale, in linea con gli obiettivi internazionali in materia di sostenibilità.

Emendamento 41

France Jamet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6)

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 6 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati obbligatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), siano trasmessi per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando le specifiche funzionali e tecniche di un'interfaccia elettronica armonizzata di comunicazione previste dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/16/CE.;

5. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati obbligatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), siano trasmessi per via elettronica **o in versione cartacea** alla banca dati sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzando le specifiche funzionali e tecniche di un'interfaccia elettronica armonizzata di comunicazione previste dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/16/CE.;

Emendamento 42
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7)

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni sette anni e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive ***nella banca dati del sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) istituita dall'IMO***. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte a un audit dell'IMO almeno una volta ogni sette anni e pubblicano i risultati dell'audit e le eventuali azioni correttive. Gli Stati membri mettono inoltre le stesse informazioni a disposizione del pubblico conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.

Or. fr

Emendamento 43
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7)

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di garantire l'applicazione efficace della presente direttiva e di monitorare il funzionamento generale per quanto riguarda la conformità degli Stati di bandiera ***e il sistema di sorveglianza a livello dell'UE degli organismi riconosciuti***, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie ed effettua visite negli Stati membri conformemente

Emendamento

3. Al fine di garantire l'applicazione efficace della presente direttiva e di monitorare il funzionamento generale per quanto riguarda la conformità degli Stati di bandiera, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie ed effettua visite negli Stati membri conformemente all'articolo xx del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del

all'articolo xx del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷[regolamento EMSA da adottare];

Consiglio³⁷[regolamento EMSA da adottare];

³⁷ Regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio... [regolamento EMSA].

³⁷ Regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio... [regolamento EMSA].

Or. fr

Emendamento 44
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera e)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sviluppare e attuare il sistema di monitoraggio e sorveglianza degli organismi riconosciuti dell'UE, di cui all'articolo 7;

soppresso

Or. fr

Emendamento 45

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j bis)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) elaborare raccomandazioni e orientamenti per le ispezioni e le procedure dello Stato di bandiera che diano priorità alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla sicurezza sulle navi, compreso il coinvolgimento dei

*rappresentanti dei lavoratori nelle
ispezioni di sicurezza;*

Or. en

Emendamento 46

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j ter)

Testo della Commissione

Emendamento

*(j ter) fornire raccomandazioni per le
ispezioni e le procedure dello Stato di
bandiera che pongano l'accento sulla
conformità ambientale, così da garantire
che le navi rispettino le norme e gli
orientamenti internazionali in materia di
ambiente;*

Or. en

Emendamento 47

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j quater)

Testo della Commissione

Emendamento

*(j quater) contribuire allo sviluppo di
misure volte a promuovere la
responsabilità sociale e il rispetto delle
norme del lavoro sulle navi, compresi il
monitoraggio e la comunicazione sul
benessere dell'equipaggio, sulle
condizioni di lavoro e sul rispetto della
convenzione sul lavoro marittimo del 2006
(CLM, 2006);*

Emendamento 48

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j quinquies)

Testo della Commissione

Emendamento

(j quinquies) incoraggiare gli Stati di bandiera a dialogare con le comunità locali nei porti di scalo per affrontare eventuali preoccupazioni di tipo sociale o ambientale connesse alle operazioni delle navi, promuovendo relazioni positive e pratiche marittime responsabili;

Or. en

Emendamento 49

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j sexies)

Testo della Commissione

Emendamento

(j sexies) fornire consulenza in merito all'integrazione di nuove tecnologie, quali gli strumenti di segnalazione digitale e i dispositivi IoT, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle ispezioni e della sorveglianza dello Stato di bandiera, tenendo conto allo stesso tempo degli aspetti relativi alla riservatezza dei dati e alla cibersecurity;

Or. en

Emendamento 50

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera j septies)

Testo della Commissione

Emendamento

(j septies) istituire meccanismi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie relativi alle ispezioni e alle procedure dello Stato di bandiera, garantendo processi equi e trasparenti.

Or. en

Emendamento 51

France Jamet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 9 ter – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce uno strumento **elettronico** di comunicazione al fine di raccogliere informazioni e dati presso gli Stati membri in relazione alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione periodicamente e almeno una volta all'anno le informazioni indicate di seguito.

La Commissione istituisce uno strumento di comunicazione **disponibile in versione elettronica e cartacea** al fine di raccogliere informazioni e dati presso gli Stati membri in relazione alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione periodicamente e almeno una volta all'anno le informazioni indicate di seguito.

Or. fr

Emendamento 52

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – lettera a) – punto iv bis)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) investimenti in tecnologie verdi e sostenibili dal punto di vista ambientale, come il ricorso a combustibili più puliti o ad attrezzature per la riduzione delle emissioni, per dimostrare l'impegno a ridurre l'impronta ambientale della flotta di bandiera;

Or. en

Emendamento 53

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – lettera a) – punto iv ter)

Testo della Commissione

Emendamento

iv ter) iniziative e misure adottate per promuovere una cultura della sicurezza a bordo delle navi, compresi programmi di formazione, esercitazioni di sicurezza e campagne di sensibilizzazione dei membri dell'equipaggio sulle pratiche di sicurezza;

Or. en

Emendamento 54

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – lettera a) – punto iv quater)

Testo della Commissione

Emendamento

iv quater) gli incidenti, gli

inconvenienti o le violazioni connessi ai requisiti di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, oltre alle azioni intraprese per affrontarli, promuovendo la trasparenza e la responsabilità;

Or. en

Emendamento 55

Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Pietro Bartolo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10)

Direttiva 2009/21/CE

Articolo 9 ter – lettera a) – punto iv quinquies)

Testo della Commissione

Emendamento

iv quinquies) collaborazione con altri Stati membri e organismi internazionali per migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, comprese ispezioni congiunte, la condivisione delle informazioni e la partecipazione a iniziative internazionali volte a rafforzare la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente;

Or. en